

[Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 05.05.2010, n. 10855 Pres. Rel. Elefante.]

Coniugi (rapporti patrimoniali tra) - Comunione dei beni - Legale - Beni personali - Acquisto effettuato in costanza di matrimonio - Dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett. f, c.c. - Necessità - Condizioni - Fondamento - Acquisto di un bene mediante altro bene di proprietà esclusiva - Esclusione dalla comunione - Configurabilità

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f, c.c., al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (ivi compreso il denaro); ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l'impiego di altro bene di cui sia certa l'appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.

Svolgimento del processo

M. G. B., sposata in seconde nozze con M. M., deceduto ...omissis, ha agito nei confronti di Ma. e S. M., figli di primo letto del defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dal de cuius in conti e dossier presso il Sanpaolo IMI e Banca Brignone s.p.a. (poi Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino). L'adito Tribunale di Torino, pur affermando l'esistenza del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi B. e M., ha ritenuto applicabile, nel caso specifico, l'art. 179 lett. f) c.c., e raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli e del denaro in capo al de cuius, con trasmissione a favore dei convenuti. Conseguentemente ha rigettato la domanda della B.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 216 del 30.09.2005 / 14.02.2006, ha confermato tale decisione osservando che, in base a risultanze documentali, M. M. nel omissis, prima del matrimonio con la B., aveva la disponibilità esclusiva (beni personali) di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari, in parte anche in denaro, per un importo complessivo di oltre L. 2.000.000.000. Anche dopo il matrimonio con la B., il M. aveva movimentato tale patrimonio mobiliare che, all'atto del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente - con un incremento giustificabile, per la sua entità, con i frutti degli investimenti piuttosto che da aggiunte di ulteriori capitali - a quello esistente all'epoca del matrimonio.

Pertanto la Corte torinese ha concluso ritenendo pienamente raggiunta, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sugli elementi documentali esaminati, la prova dell'esistenza di beni personali in capo a M. M., preesistenti al matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l'incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell'altro coniuge, ex art. 179 lett. f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale.

La Corte d'appello ha poi ritenuto inammissibile la domanda di Ma. e S. M. volta ad ottenere la loro quota ereditaria sul patrimonio mobiliare morendo dismessa dalla madre V. S., perché fondata su un titolo completamente diverso da quello azionato dalla B.

Avverso tale sentenza M. G. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ma. e S. M. hanno resistito con controricorso, svolgendo altresì un motivo di ricorso incidentale.

La San Paolo IMI e la Banca Popolare di Bergamo non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).

1. Col primo motivo la ricorrente principale B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 160, 162, 177 lett. a), 179 lett. a) e f), 195 c.c., nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte d'appello, una volta accertata l'esistenza del regime di comunione legale, avrebbe dovuto ritenere chiusa "in limine" la controversia, posto che le denunce di successione indicavano danaro e acquisto di titoli compiuti in costanza di matrimonio. Pertanto, secondo la ricorrente, gli eredi M. non erano legittimati a sostenere che il danaro, impiegato per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, fosse bene personale del de cuius escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 lett. a) e f) c.c.

La ricorrente contesta poi l'applicabilità dell'art. 179 lett. a) al caso de quo, non potendosi qualificare il danaro come bene personale.

Inoltre, sostiene la ricorrente, la Corte d'appello, nel ritenere che la "espressa dichiarazione" di cui all'art. 179 lett. f) c.c. può essere sostituita dalla conoscenza o conoscibilità da parte dell'altro coniuge della provenienza del danaro per l'acquisto del bene, avrebbe non correttamente inteso tale principio giurisprudenziale (affermato da Cass. 18.08.1994, n. 7437), il quale sarebbe valido solo nei rapporti tra coniugi e nel caso di obiettiva certezza che l'acquisto (o reinvestimento) sia frutto di beni (o danari) personali, ma non anche nei rapporti con i terzi, tra i quali rientrerebbero anche gli eredi del de cuius.

La ricorrente conclude il motivo ponendo il seguente (multiplo) quesito di diritto:

- "se, in regime di comunione legale, l'erede del coniuge, che ha formalmente compiuto gli acquisti in costanza di matrimonio, sia legittimato a sostenere, contro l'altro coniuge, l'esclusione dalla comunione legale, sulla base dell'assunto della appartenenza al de cuius del danaro utilizzato per gli acquisti, pur in mancanza della tempestiva "espressa dichiarazione" circa tale appartenenza, secondo la prescrizione dell'art. 179 lettera f) c.c."

- "se, nella comunione legale, il danaro possa ritenersi "bene personale" ai sensi dell'art. 179 lettera a) c.c."

- "se, nella comunione legale, la "espressa dichiarazione" nei termini prescritti dall'art. 179 lettera f), debba sussistere, in ogni caso, debba essere tempestiva, debba essere formulata per iscritto, e debba essere specifica".

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2711, 2712, 2719, 2697, 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115, 118 e 210 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza in merito all'accertamento dell'esclusione dalla comunione legale del patrimonio mobiliare - danaro e titoli - ritenendone l'appartenenza esclusiva al de cuius, in base a copie fotostatiche di fogli stampati qualificati "prova documentale", assunta, poi, a fonte della prova per presunzioni, senza tener conto delle contestazioni mosse alla documentazione prodotta dai fratelli M..

Assume poi la ricorrente che la Corte d'appello, allorché d'ufficio ha proceduto all'accertamento "dell'esistenza di beni personali, consistenti in titoli e danaro, appartenenti a M. M. - non importa se per averli ricevuti in eredità dalla prima moglie o per altro motivo - già prima del matrimonio con B. M. G.", avrebbe operato un mutamento del tema d'indagine, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

A conclusione del motivo formula i seguenti quesiti di diritto:

- "se sia giuridicamente corretto che il Giudice qualifichi "prova documentale" copie fotostatiche di fogli stampati, prodotti da una parte, ed assunti come copie fotostatiche di originali provenienti da terzi (nella fattispecie: banche), in presenza della contestazione della controparte sia in ordine alla conformità agli originali, non conosciuti, sia in ordine al contenuto, trattandosi di copie di originali assunti come provenienti da terzi, non partecipi del giudizio".

- "se, in una controversia sulla comunione legale, discutendosi tra le parti sull'applicazione o meno

dell'art. 179 lettera f) c.c., il Giudice possa di ufficio fissare il tema di indagine sull'esistenza di beni personali, prima del matrimonio, quando la parte, che nega la comunione, svolge un assunto diverso, peraltro non condiviso, e quando l'altra parte, che ha promosso il giudizio, sulla base delle denunce di successione di entrambe le parti, identiche nel contenuto, sostiene l'esistenza della comunione legale, trattandosi di acquisti compiuti durante il matrimonio”.

3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius, prima del matrimonio con essa B. e al momento del decesso di M. M., sulla base dei documenti prodotti da controparte, sarebbe arbitraria, in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di alcuni documenti (in particolare il documento n. 26, relativo alla denuncia di successione, che non menziona alcun bene mobile), mentre avrebbe considerato altri documenti (rilasciati dalle Banche) che erano delle semplici fotocopie di pagine, alcune senza intestazione, tutte non sottoscritte, riportanti la situazione dei titoli, loro acquisto, deposito, movimentazione e valore. In conclusione, secondo la ricorrente, l'impugnata sentenza sarebbe affetta da vizi logici per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione dei documenti, volta a dimostrare (fatto controverso) la corrispondenza del valore del patrimonio mobiliare - denaro e titoli - caduto in successione, ritenuto nella disponibilità del de cuius prima del matrimonio con la B. e al momento del decesso. Inoltre, una volta venuto meno la “prova documentale” per i vizi logici denunciati, sarebbe venuta meno la prova per presunzioni, che su tali elementi documentali si fondava.

I) Con unico motivo i ricorrenti incidentali Ma. e S. M., denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si dolgono che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile la loro domanda diretta ad accertare la titolarità in capo ad essi ricorrenti di parte del patrimonio mobiliare risultante all'atto della successione del padre, una volta provata la consistenza del patrimonio personale della madre V. S., moglie di primo letto di M. M., e del confluire di tale patrimonio, a seguito della vendita degli immobili effettuata dal M. che ne aveva al disponibilità, sul conto corrente e sui conti titoli del de cuius.

Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. chiedono “se sia legittima la domanda degli eredi diretta ad accertare e disporre il diritto al riconoscimento di crediti già vantati verso il de cuius sulla massa ereditaria, valutati dal Tribunale come documentalmente provati, da prededurre prima della successiva divisione ereditaria”.

A.1) Il primo motivo del ricorso principale è infondato sotto tutti i profili.

A.2) Innanzitutto è proprio il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.

Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l'art. 179 c.c. indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come “personale”. In particolar modo la lettera f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto”, e tra i beni personali sopraelencati la lettera a) dell'art. 179 c.c. indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”. Pertanto l'acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un'ipotesi di “surrogazione reale”, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.

La lettera f) dell'art. 179 c.c. richiede, tuttavia, il concorso di un determinato requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (fermo restando l'ulteriore requisito della partecipazione del coniuge all'atto, di cui all'art. 179, comma 2, c.c., richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili

registrati).

A.3) In merito al suddetto requisito della “espressa dichiarazione” in atto circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto, questa Corte (v. Cass. 08.02.1993, n. 1556; Cass. 18.08. 1994, n. 7437 cit.; Cass. 25.08.2008, n. 24061) ha costantemente affermato la necessità di tale dichiarazione solo ove possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Ove, difatti, vi sia obiettiva certezza circa la natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) diviene del tutto superflua, attesa la sua natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale. L’obiettiva certezza della natura personale del bene impiegato può ricavarsi sia dal titolo di acquisto di detto bene (es. bene acquistato per donazione o successione e quindi escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. b)), sia dalla sua natura intrinseca (come può essere per alcuni beni di uso strettamente personale di cui alla lett. c) del’art. 179), ovvero dalla semplice comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del matrimonio. Nel caso, difatti, di impiego di un bene di cui il coniuge era titolare già prima del matrimonio, per l’acquisto di altro bene, è da escludersi che possa trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 177 lett. a) c.c. Detta regola subisce difatti una eccezione nel caso di acquisto di beni personali, tra i quali rientra per l’appunto anche l’acquisto per surrogazione di cui all’art. 179 lett. f). Ne consegue il principio di diritto che, nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.

A.4) Ciò anche nel caso in cui il bene impiegato per l’acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l’applicabilità dell’art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.

Pertanto correttamente l’impugnata sentenza ha affermato che i titoli acquistati con il denaro di cui M. M. era titolare esclusivo prima del matrimonio, non possono farsi rientrare nella comunione legale dei beni ex art. 177 lett. a), poiché l’obiettiva certezza della natura personale del denaro utilizzato per l’acquisto (certezza ricavabile della titolarità pregressa rispetto alla data del matrimonio), comporta l’esclusione dell’acquisto così effettuato dalla comunione e la sua conseguente qualificazione come acquisto personale ex art. 179 lett. f) c.c.

A.5) Infondato è poi l’assunto del ricorrente che il suddetto principio della titolarità esclusiva del bene acquistato con denaro personale di uno dei coniugi sarebbe rilevante solo nei rapporti interni tra i coniugi, e non anche nei confronti dei terzi, tra cui sarebbero da far rientrare gli eredi del de cuius. Al riguardo va rilevato che non è possibile distinguere un profilo interno ed uno esterno della titolarità dei beni nei rapporti tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni. Gli articoli 177 e 179 del codice civile tendono difatti a delineare un sistema che distingue tra beni oggetto di comunione immediata tra i coniugi, beni oggetto delle cosiddetta “comunione de residuo” e beni di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, senza mai distinguere tra un profilo interno (tra i soli coniugi) ed un profilo esterno (valevole nei confronti dei terzi) di tale titolarità. Pertanto un bene, sia esso oggetto di comunione legale, sia esso in titolarità esclusiva di uno dei coniugi, dovrà qualificarsi tale sia nei rapporti interni tra i coniugi, che nei confronti dei terzi. Va anche sottolineato che la stessa qualificazione di “terzi” attribuita agli eredi del de cuius da parte della ricorrente non può essere condivisa, tenuto conto del fatto che l’erede per sua natura viene considerato come continuatore della personalità del de cuius, subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo. Tale subingresso comporta che egli non possa essere qualificato come “terzo”, ma debba essere considerato come “parte” di un determinato rapporto giuridico facente capo al de cuius, alla stregua di quanto accadeva per il de cuius stesso.

B) Il secondo motivo non ha pregio, perché l’impugnata sentenza ha correttamente applicato l’invocata norma di cui all’art. 2719 c.c. e la disciplina in tema di contestazione di documenti.

Dopo aver rilevato che le contestazioni della B. alla documentazione dei fratelli M. erano generiche perché non specificavano in che cosa sarebbero consistite le falsità o altro dei singoli documenti prodotti, l'impugnata sentenza si è uniformata a quanto più volte affermato da questa Corte che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un'impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento, e che il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. fra le tante Cass. 22.6.2006, n. 14438; 11.2.2006, n. 212; 28.1.2004, n. 1525; 6.4.1999, n. 3314).

B.1) La riscontrata genericità e indeterminatezza delle contestazioni portano ad escludere l'ipotizzata possibilità di un ordine di esibizione degli originali alle banche, anche perché nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura, l'esigenza di accertare la conformità all'originale, con tutti i mezzi di prova comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto.

Pertanto del tutto infondatamente la ricorrente sostiene che le esibite operazioni bancarie, essendo state compiute in costanza di matrimonio, sarebbero conducibili automaticamente alla comunione legale, per cui non sarebbe da porsi a suo carico alcun onere probatorio né la necessità di una contestazione specifica.

B.2) In ogni caso, l'impugnata sentenza, nonostante la genericità delle contestazioni, ha tuttavia analizzato la documentazione bancaria in atti e in generale le produzioni di entrambe le parti, ritenendo all'esito di un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, pienamente raggiunta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti - fondate sugli elementi documentali suddetti - idonee a vincere la presunzione legale *juris tantum* di cui all'art. 195 c.c., la prova dell'esistenza di beni personali, consistenti in titoli e denaro, appartenenti a M. M. (non importa se per averli ricevuti in eredità dalla moglie V. S. o per altro motivo) già prima del matrimonio con la B., avvenuto il omissis, e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari (titoli e, in minima parte, denaro) gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l'incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con la piena consapevolezza di ciò in capo all'altro coniuge ex art. 179 lett. f) c.c.

B.3) Quanto al denunciato vizio di ultrapetizione è da escludere perché, come rilevato dalla Corte d'appello, la valutazione dell'appartenenza o non dei beni mobili in questione alla comunione legale dei coniugi M. - B. comportava necessariamente l'esame dell'effettiva qualificazione dei beni stessi come personali o meno di M. M..

C) Il terzo motivo è inammissibile.

Infatti è privo del quesito di diritto in ordine all'asserita violazione degli artt. 2727 - 2729 c.c. e artt. 112-113-115 c.p.c.; mentre in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. non risulta corredato da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, dell'iter argomentativo in base al quale si sarebbe dovuti pervenire (se non vi fosse stato l'errore denunciato) ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (Cass. 18.7.2007, n. 16002).

C.1) In realtà il motivo, che si sostanzia nella denuncia di vizi di motivazione, con richiamo formale a norme giuridiche, impinge nel merito, con conseguente inammissibilità, perché propone una lettura delle risultanze processuali (i vari documenti delle banche) diversa da quella della Corte d'appello, la quale, in base ad un'attenta e rigorosa analisi di tutta la documentazione acquisita agli atti e a logiche presunzioni che la ricorrente solo genericamente contesta, ha accertato l'ammontare del patrimonio mobiliare personale del M. sia prima del matrimonio con la B. (ammontante ad oltre L. 2.000.000.000) sia al momento del decesso (ammontante a L. 2.435.923.907, di cui L.

1.429.425.127 presso la Banca Brignone e L. 1.006.498.780 presso la Banca San Paolo), giustificando l'incremento sulla scorta delle attestate operazioni compiute dal de cuius di disinvestimento ed investimento dei numerosi titoli.

C.2) Del tutto inconferenti sono poi le varie digressioni, contenute nel motivo, in ordine ad una comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ai loro sentimenti e ad una singolare rilettura delle disposizioni testamentarie del de cuius.

D) Inammissibile è anche l'unico motivo del ricorso incidentale di Ma. e S. M. perché il quesito di diritto, sopra riportato, oltre ad essere carente di una esposizione riassuntiva degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, non contiene l'indicazione (sintetica) della regola di diritto applicata da tale giudice e quella della diversa regula iuris che, a dire dei ricorrenti, avrebbe dovuta essere applicata al caso di specie. Inoltre con tale motivo non viene censurata la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che ha rilevato l'inammissibilità della domanda dei M. sull'assorbente rilievo che essa si basava su un titolo completamente diverso da quello azionato dalla B..

E) In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati.

Atteso l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 05.05.2010

(1) Sulla dichiarazione del coniuge acquirente ex art. 179, co. I, lett. f), c.c.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2.1 Acquisti del coniuge in comunione legale: profili generali. 2.2 Acquisti del coniuge in comunione legale con beni strettamente personali. 3.1 La problematica dal punto di vista della giurisprudenza. 3.3 La dichiarazione del coniuge ex art. 179 I comma lett. f) c. c. : analisi del caso di specie. 4. Conclusioni

*1. Premessa. **

Con la sentenza in epigrafe, la suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su alcuni degli aspetti più controversi dell'oggetto della comunione legale e sui meccanismi di operatività di essa. Il presente lavoro, pertanto, cercherà, innanzitutto, di delineare i profili generali inerenti gli acquisti del coniuge in comunione legale dei beni, chiarendo in quali casi si possa parlare di beni che cadono in comunione legale, di beni personali o personalissimi, il tutto all'interno del quadro normativo fornito dagli artt. 177, 178 e 179 c.c.

Ci si soffermerà, inoltre, sui presupposti che rendono possibile la surrogazione cd. "reale", ai sensi dell'art. 179, co. I, l. f), c.c., evidenziando la natura giuridica della dichiarazione di cui al citato articolo e, soprattutto, l'*iter* giurisprudenziale che ha preceduto la sentenza in commento.

Si raccomanda, comunque, all'operatore del diritto un atteggiamento di massimo rigore, data la magmaticità della questione e le conseguenze di un eventuale mutamento di pensiero dei giudici di legittimità.

2.1 Acquisti del coniuge in comunione legale: profili generali.

Il tema degli acquisti compiuti dal coniuge in vigenza del regime di comunione legale dei beni costituisce da sempre il terreno di aspre logomachie sia in dottrina che in giurisprudenza.

La vivacità di tale dibattito si è esplicitata e continua ad esplicitarsi sotto diversi profili e con l'accoglimento delle più svariate soluzioni.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 177, 178 e 179 c.c. ed individua tre diverse modalità operative: comunione immediata (art. 177 lett. a) c) e d) e co. II), comunione *de residuo* (artt. 177 lett. b) e c) e 178), beni personali (art. 179).

All'interno di quest'ambito, si scorge, da un lato, il criterio generale e residuale di cui all'art. 177, co. I, lett. a), c.c., secondo il quale sono oggetto di comunione legale "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali"; dall'altro, l'enunciazione di una sostanziale bipartizione nell'ambito delle fattispecie acquisitive di beni personali.

Tale distinzione, ormai accolta dalla dottrina pressoché unanime (1), contrappone gli acquisti "diretti" agli acquisti "per surrogazione". Tali categorie sono, poi, ulteriormente suddivise al loro interno. Si suole distinguere, nell'ambito degli acquisti c.d. "diretti", quelli connotati da un'obiettiva personalità e, pertanto, non richiedenti il rispetto di alcuna formalità, in quanto avvenuti prima del matrimonio, per successione o donazione, a titolo di risarcimento del danno o pensione di invalidità, da quelli, caratterizzati dalla subiettività del carattere personale e necessitanti, dunque, di "un atto di destinazione" costitutivo della loro personalità, che viene dato, per il caso di beni mobili, dall'effettivo impiego per i fini previsti mentre, per il caso di beni immobili o mobili registrati, dal rispetto delle formalità richieste dall'art. 179 ultimo comma c.c. Viceversa, nell'ambito degli acquisti c.d. "per surrogazione", si distinguono quelli aventi ad oggetto beni mobili, per i quali è requisito necessario e sufficiente la sola volontà di surrogare, senza altre formalità, da quelli aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, i quali devono corredarsi delle formalità previste dall'art. 179, co. I, lett. f), c.c. (dichiarazione del coniuge acquirente) e 179 co. II (dichiarazione del coniuge non acquirente) (2).

Per quanto, come sostenuto da autorevole dottrina (3), la formulazione dell'ultimo comma dell'art. 179 c.c. appaia assai infelice, nell'ambito del sistema normativo sopra delineato, essa assume un ruolo ben definito, venendo considerata, in combinazione con la dichiarazione di cui al co. I, lett. f),

condicio sine qua non ai fini della personalità dell'acquisto, come rilevato in dottrina (4) ed in giurisprudenza (5).

Parte della dottrina (6) configura, quindi, l'intervento del coniuge non acquirente come un atto giuridico in senso stretto, senza contenuto negoziale, mediante il quale si attesta la veridicità di quanto affermato dall'acquirente e/o la sussistenza dei presupposti per configurare la personalità dell'acquisto (7). Discussa appare, invece, la necessità che tale dichiarazione sia contestuale (8). Appare evidente che, al fine di evitare contestazioni sulla natura personale del bene acquistato col meccanismo surrogatorio, l'acquirente deve ottenere tale dichiarazione. A tal fine, un ingiustificato rifiuto può essere sostituito, secondo la dottrina prevalente (9), da una sentenza di accertamento della personalità del bene.

La *ratio* giustificatrice di tale norma è tradizionalmente individuata nell'esigenza di mantenere una sfera per gli acquisti personali di ciascun coniuge, pur nella vigenza del regime di comunione legale.

Dalla formulazione letterale della norma, non sembra che il legislatore abbia voluto trattare diversamente, in ordine alla necessità dell'intervento del coniuge non acquirente, le varie ipotesi di acquisto, sulla base del tipo di bene con cui si realizza la complessiva operazione di surrogazione. In questo quadro, la sentenza in esame costituisce un'evoluzione, per certi versi già preannunciata (10), del principio in forza del quale spetta al coniuge, titolare esclusivo di un determinato bene, decidere se privarsene ed assegnare alla massa comune la *res* acquistata per surrogazione ovvero conservare per intero la titolarità di essa.

La fattispecie costituita dall'art. 179, co. I, lett. f), c.c. altro non sarebbe se non un ulteriore sviluppo della tutela della sfera individuale del coniuge, che opera sia al momento dell'acquisto di determinati beni (art. 179, co. I, lett. da a) a c)) sia al momento del loro scambio.

2.2 *Acquisti del coniuge in comunione legale con beni strettamente personali*

Per capire, quindi, l'*iter* che ha portato la Cassazione a pronunciarsi sulla non necessità della dichiarazione del coniuge *ex art.* 179, co. I, lett. f), c.c., in caso di acquisto mediante lo scambio di beni strettamente personali di cui la personalità sia certa, occorre enucleare i caratteri della suddetta dichiarazione, evidenziandone la natura giuridica.

Il contenuto della stessa non può che consistere nell'affermazione, da parte del coniuge acquirente, che l'acquisto si effettua impiegando il ricavato dell'alienazione dei beni personali di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 179 ovvero con il loro scambio e tale affermazione è, per ovvie ragioni, funzionale anche alla tutela dei terzi (11).

La necessità della forma scritta si evince dallo stesso testo legislativo. E' anche necessaria la contestualità di tale dichiarazione con l'atto da compiersi. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, inoltre, essa deve essere ratificata dall'altro coniuge (12).

Discussa è anche la necessaria specificità di tale dichiarazione, ma un'autorevole dottrina (13) ne ritiene sufficiente una generica, incombendo, però, sul coniuge acquirente l'onere di provare la natura personale del bene ove possa sorgere contestazione (14).

Da tutto ciò, consegue la caduta in comunione legale dei beni in caso di omessa dichiarazione (15). Tale omissione configura, secondo alcuni, una donazione indiretta; secondo altri (16), un'ipotesi peculiare di operatività dei meccanismi attributivi dei beni basati sulla convivenza coniugale e sui rapporti da essa derivanti.

Parte della dottrina ed un'importantissima sentenza (17) hanno, invece, assunto posizioni più permissive, ritenendo superflua la dichiarazione di cui all'art. 179, co. I, lett. f), c.c. nelle ipotesi in cui, per la certezza sulla provenienza del bene da altro bene personale – come avviene nel caso della permuta – non possano sorgere dubbi in ordine alla personalità del bene da surrogare.

Preme, invece, ai fini della comprensione della portata innovativa della sentenza in commento, sottolineare che, nonostante un atteggiamento permissivo della prassi, secondo un'autorevole dottrina (18), gli acquisti compiuti con denaro del coniuge personalissimo (perché allo stesso pervenuto per successione o donazione ovvero già appartenutogli prima del matrimonio) cadono in

comunione legale, data l'estrema difficoltà di provarne l'esatta appartenenza – essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza – e considerando anche il dato letterale dell'art. 179, co. I, lett. f), c.c. che tratta espressamente di “bene acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali” e non di “bene acquistato con il denaro personale” (19). Il denaro potrebbe, in tale ottica, costituire un adeguato strumento di surrogazione soltanto in caso di alienazione di un bene personale e di successivo utilizzo del prezzo (20).

Altra dottrina (21), invece, sostiene che il denaro, in quanto bene mobile, può sicuramente rientrare nell'ambito dell'art. 179 c.c. e, pertanto, un acquisto effettuato mediante l'utilizzo di esso potrebbe essere escluso dalla comunione legale dei beni.

Tale disputa ha generato un quesito: perché la natura del bene scambiato deve costituire uno spartiacque in ordine alla necessità della dichiarazione del coniuge acquirente ai fini della qualificazione dell'acquisto come bene personale? In altri termini, può il danaro, quando ha provenienza certamente personale, qualificarsi “bene di scambio” che rende superflua tale dichiarazione?

3.1 Acquisti personali del coniuge in comunione legale: profili giurisprudenziali.

Sul tema finora dibattuto, la giurisprudenza della Cassazione ha, nell'ultimo ventennio, manifestato un atteggiamento sempre più distante da quello prudente, condiviso pacificamente dalla dottrina e dalla prassi notarile. In particolare, il Supremo Collegio, tenendo in scarsa considerazione la lettera della legge, fa appello ad una presunta *ratio* ispiratrice delle norme codicistiche, tendente a garantire un ampio margine di tutela all'autonomia negoziale del singolo coniuge, piuttosto che a valorizzare l'operatività della comunione legale ed a circondare la stipula dell'atto delle massime garanzie.

La sentenza in commento si inserisce perfettamente nell'*iter* argomentativo già seguito da precedenti pronunce (22)

La Suprema Corte, guidata dall'esigenza della tutela di terzi, ha sostenuto la non necessità della dichiarazione del coniuge acquirente di cui alla lett. f) dell'art. 179 co. I c.c. e dell'intervento in atto dell'altro coniuge ogni qualvolta sia obiettivamente certa la personalità di quanto trasferito a titolo di corrispettivo. Deve segnalarsi, tuttavia, che l'enunciazione di tale principio generale è avvenuta dalla disamina di alcune fattispecie in cui il corrispettivo utilizzato per la surrogazione era un bene personale in base al titolo di acquisto ed il contratto attuativo della surrogazione era una permuta. I principi enunciati nel corso degli anni dalla Corte potrebbero avere un effetto dirompente sul sistema degli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in quanto, portati alle estreme conseguenze, essi potrebbero condurre ad un'interpretazione delle norme che renderebbe superflua la dichiarazione *ex art. 179 c.c.*, quando le risorse finanziarie impiegate provenissero dall'alienazione o dallo scambio di un bene la cui natura personale fosse obiettivamente certa (23).

Vi è di più: con una non recente sentenza, il Supremo Collegio ha sostenuto che, “*con riguardo all'art. 179, lettera f, c.c. in base al quale non costituiscono effetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il “prezzo” del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto, al prezzo, che è costituito da danaro, deve equipararsi, per analogia iuris, ai sensi dell'art. 12, II comma delle preleggi, ricorrendo identità di ratio, il danaro che, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato (art.179 lettera b) sia stato direttamente acquistato a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto dei beni*”(24).

In tal modo, la Corte ha escluso la necessità della dichiarazione *ex art. 179, co. I, lett. f), c.c.* quando per l'acquisto del bene sia stato impiegato danaro qualificato personale perché acquisito per donazione o successione. Sorprende, però, il ricorso all'analogia *iuris ex art. 12 delle preleggi*, laddove sarebbe stato più agevole ricorrere ad un'interpretazione estensiva della nozione di scambio, proposta da attenta dottrina (25). Essendo, infatti, anche il danaro un bene, l'investimento di somme personali non può non rientrare tra gli scambi di cui alla norma (26).

Tale impostazione ha aperto la strada ad un nuovo *iter* argomentativo che trova il suo culmine nella sentenza in commento, in base al quale “*la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lett. f) del primo comma dell’art. 179 c.c., al fine di conseguire l’esclusione dalla comunione dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo natura dispositiva ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell’acquisto sia obiettivamente incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di beni personali*”(27).

3.2 *La dichiarazione del coniuge ex art. 179 I co. lett. f) c.c.: analisi del caso di specie.*

Nel sostenere la non necessità della dichiarazione *ex art. 179, co. I, lett. f), c.c.* (e di quella del coniuge non acquirente di cui al comma secondo), quando è obiettivamente certa la natura personale del bene impiegato per lo scambio, la Suprema Corte è logicamente influenzata dalla natura giuridica che essa attribuisce a detta dichiarazione (28). In particolare, la Cassazione assegna alla dichiarazione in esame la funzione di mettere in rilievo la correlazione tra il nuovo acquisto e la cessione del bene personale e la qualifica, conseguentemente, mera dichiarazione di scienza, non negoziale, con carattere prevalentemente confessorio o di accertamento. La dichiarazione di cui all’art. 179 c.c., pertanto, specifica la connessione tra la cessione del bene personale e l’acquisto che ne deriva, così che il presupposto soggettivo della fattispecie normativa degrada ad elemento eventuale e non costitutivo, in quanto finalizzato al riconoscimento personale di condizioni necessarie già sussistenti (29).

Nel caso proposto all’attenzione della Corte, la ricorrente, avendo sostenuto la caduta in comunione legale dei beni, dei titoli e del denaro del coniuge defunto, dopo aver agito contro i figli di primo letto del *de cuius* per ottenere la metà di quanto detto, lamentava il mancato accoglimento delle sue pretese sia in primo grado che in appello. I giudici di merito, nell’accogliere le istanze dei figli del *de cuius*, avevano sostenuto l’esclusione dalla comunione dei titoli acquistati da quest’ultimo con il danaro di cui il medesimo era titolare esclusivo prima del matrimonio. Nel caso di specie, infatti, ricorreva un’ipotesi di acquisto personale *ex art. 179 lett. f) c.c.*, non necessitante della dichiarazione di cui al primo comma, stante l’obiettiva certezza della natura personale del danaro utilizzato. La Corte, pertanto, ha esteso le argomentazioni sulla non necessità della dichiarazione *ex art. 179, co. I, lett. f), c.c.* anche ai casi in cui risulti con certezza la natura personale del danaro impiegato per l’acquisto. In altri termini, la Cassazione ha dato un’interpretazione estensiva della fattispecie delineata dal legislatore nell’art. 179, co. I, lett. f), c.c., ritenendovi compresa non solo l’ipotesi dell’impiego del prezzo del trasferimento del bene “personale”, ma anche quella dell’utilizzo di danaro personale di per sé. Il Supremo Collegio, allineandosi al suo precedente orientamento ed ampliandolo (30), ha qualificato bene di scambio anche il danaro e, conseguentemente, ha ritenuto necessaria la dichiarazione di cui alla lettera f), co. I dell’art. 179 c.c. nei soli casi in cui non sia certa la fonte personale del danaro utilizzato. La natura di bene fungibile, riconosciuta al danaro, non può, perciò, ostacolare l’applicazione dell’art. 179, co. I, lett. f), c.c.. Risalire alla titolarità del danaro, tuttavia, può essere difficile e, infatti, in passato, la Suprema Corte ha assunto un atteggiamento prudente, asserendo che, ai fini dell’esclusione di un bene dalla comunione legale, è necessario che l’acquisto avvenga con danaro proveniente dalla vendita o dalla permuta di altri beni personali (31).

Con la sentenza in epigrafe, la Corte sembra spingersi oltre, qualificando bene personale il danaro di cui un coniuge era titolare prima del matrimonio. Partendo da tale presupposto, la Corte di legittimità afferma la superfluità della dichiarazione *ex art. 179, co. I, lett. f), c.c.* ogni volta in cui sia possibile risalire con certezza alla natura personale del mezzo impiegato (sebbene esso sia denaro), con conseguente inutilità della partecipazione e della dichiarazione del coniuge non acquirente.

Ragionando in tal modo, tuttavia, verrebbe modificata la natura della dichiarazione di cui al co. I dell’art. 179 c.c. che resterebbe ricognitiva solo quando gli elementi della fattispecie concreta

consentissero di risalire con certezza alla provenienza del mezzo impiegato. Al coniuge acquirente sarebbe attribuito, pertanto, un diritto potestativo, il cui esercizio, nelle ipotesi dubbie, consentirebbe l'esclusione dell'acquisto dalla comunione legale di beni, laddove, in assenza della dichiarazione *de qua*, il bene acquistato cadrebbe in comunione *ex art. 177 lett. a) c.c.*

L'*iter* argomentativo sopra prospettato è rischioso e foriero di possibili critiche. L'art. 179, co. I, l. f), c.c., infatti, non pare offrire grande libertà alle parti, essendo norma imperativa: al fine dell'esclusione di un acquisto dalla comunione legale dei beni, esso impone la dichiarazione del coniuge acquirente oltre alla partecipazione ed alla dichiarazione di quello non acquirente, richieste dal secondo comma, in presenza di beni immobili o mobili registrati. Non sembra, quindi, che il legislatore abbia consentito la dispensa da tali formalità quando sia certa la natura personale del mezzo impiegato per l'acquisto (32) (33). Soltanto con la dichiarazione richiesta dall'art. 179 c.c., il coniuge acquirente assicura il bene alla propria sfera personale. Diversamente, l'acquisto sarebbe attratto nel "sacco" patrimoniale dei beni costituenti l'oggetto della comunione legale (34). Il legislatore vuole distinguere l'ipotesi del bene originariamente personale ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 179 c.c., da quella della *res* personale per surrogazione (lettera f). Conseguentemente, le formalità dianzi descritte non hanno la sola finalità di tutelare i terzi e la circolazione giuridica, ma anche quella di stabilire con certezza la sorte degli effetti dell'acquisto rispetto agli stessi coniugi. Tali considerazioni restano ferme sia nel caso di acquisto tramite permuta sia qualora il titolo sia una compravendita, giacché il legislatore non distingue le due fattispecie (35)

4. Considerazioni conclusive.

La sentenza in epigrafe, per la sua portata innovativa, ha un impatto notevole sulle regole di sistema degli acquisti dei beni personali. Asserendo la superfluità della dichiarazione di cui all'art. 179 co. I c.c., ogni qual volta sia certa la natura personale del mezzo impiegato per l'acquisto, quand'anche si tratti di denaro, la Suprema Corte mostra di accogliere un'interpretazione delle norme non ispirata al *favor communionis*. La Cassazione, infatti, proseguendo in un percorso interpretativo già da tempo intrapreso (36), si lascia guidare dagli obiettivi di tutelare l'autonomia del coniuge acquirente e di assicurare la libera circolazione della ricchezza e la sicurezza negli scambi. Tale ultimo interesse, in particolare, sarebbe leso da un'interpretazione formalistica della norma, perché si renderebbe più difficoltosa, per i terzi, la contrattazione con i soggetti coniugati in regime di comunione legale di beni.

In altri termini, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, opta per un'interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto delle emergenti esigenze economico – sociali, spesso sacrificate dal rigido strumento legislativo.

L'intento di contestualizzare ed attualizzare la fattispecie di cui all'art. 179 c.c., operato dalla Cassazione, appare pregevole. Agli occhi di un osservatore attento, tuttavia, ciò potrebbe risultare pericoloso, giacché, dal testo normativo, non si desumono elementi che legittimino tale interpretazione. Le norme sulla comunione legale, inoltre, devono essere lette alla luce dell'impianto riformatore della l. 151/'75, tendente ad attribuire ad esse un ruolo di presidio dei valori di solidarietà familiare piuttosto che di tutela dei terzi.

I risultati di tale interpretazione giurisprudenziale, inoltre, coinvolgono sia la natura giuridica sia la funzione della dichiarazione di cui all'art. 179, co. I, l. f), c.c. oltre a far emergere alcuni difficili problemi di coordinamento con altre norme sulla comunione, come gli artt. 195 e 197 c.c..

MARCO FILIPPO GIORGIANNI
DOMENICA CORONELLA

(*) Congiuntamente elaborata, la presente nota è stata redatta per i § 1, 2.1 e 2.2 dall'avv. Marco Filippo Giorgianni e per i § 3.1, 3.2 e 4 dall'avv. Domenica Coronella.

- (1) Si vedano, *ex multis*, Finocchiaro - Finocchiaro, *Diritto di Famiglia*, Milano, 1984, pagg. 1014 e ss.; Schlesinger, *Della Comunione legale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro – Oppo – Trabucchi, Padova, 1977, pagg. 404 e ss.; Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in Aa. Vv., *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di Cicu – Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1979, tomo I, sez I, pagg. 112 e ss.
- (2) In tal senso, Marasco, *Sull'ambito applicativo delle norme di cui alla lett .f) ed all'ultimo comma dell'art. 179 cod.civ.: un'altra spallata della Cassazione al sistema della comunione legale*, nota a Cass. 8 febbraio 1993 n.1556, in *Rivista del Notariato*, 1995, pagg. 233 e ss.
- (3) Corsi, *op. cit.*, sez. I, pag. 96.
- (4) In tal senso v. Finocchiaro- Finocchiaro , *op. cit.*, pagg. 1014 e ss. ; Schlesinger, *op. cit.*, pagg. 404 e ss. ; De Paola – Macrì , *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978, pagg. 126 e ss. ; Santosuosso , *Delle persone e della famiglia, il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario del codice civile*, I, 1, III, Torino, 1983, pagg. 205 e ss.
- (5) Vedi in proposito alcune pronunce di merito quali : Trib. Lucca, 8 maggio 1978, in *Riv. Dir. Ipotecario*, 1978, pag. 257 ; Trib. Milano, 21 dicembre 1981, in *Dir. Fam.*, 1983, pag. 128 ; Trib. Parma, 28 marzo 1985, in *Rivista del Notariato*, 1985, pag. 1204 ; Trib. Catania, 14 novembre 1989, in *Dir. Fam.*, 1990, pag. 556.
- (6) Gabrielli, *Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili e mobili da parte di persona coniugata*, in *Vita Not.*, 1984, pagg. 662 e ss. ; Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale IV Regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1989, pag. 204.
- (7)In tal senso, *ex multis*, De Paola – Macrì , *op. cit.*, pagg. 139 e ss. ; Santosuosso, *op. cit.*, pag. 220 ; Panuccio, *La dichiarazione di esclusione del regime di comunione e l'intervento all'atto dell'altro coniuge*, in *Vita Not.*, 1981, pagg. 40 e ss.
- (8) In senso positivo, Panuccio, *op. cit.*, pag. 45, *Contra* si veda la sopracitata Cass. 8 febbraio 1993 n. 1556 , in *Rivista del Notariato*, 1995, pagg. 233 e ss; e anche in *Rass. Dir. Civ*, 1995, pagg.898 e ss.
- (9)Finocchiaro- Finocchiaro, *op. cit.*, pag. 1024; Schlesinger, *op. cit.*, pag. 408 ; De Paola – Macrì, *op .cit.*, pag. 144 ; Panuccio, *op. cit.*, pag. 47 .
- (10) Si veda in tal senso Di Martino, *Permuta in regime di comunione legale : è davvero così semplice rendere un acquisto personale?*, nota a Cass. 8 febbraio 1993 n. 1556, in *Rass. Dir. Civ.*, 1995, pagg. 898 e ss.
- (11) Schlesinger, *op. cit.*, pag . 403; Russo, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, sub Artt. 177-179, in *Commentario al Codice civile*, diretto da Schlesinger, Milano, 1999, pagg. 231 e ss.
- (12) Cfr. Russo, *op. cit.*, pag. 232; Galasso e Tamburello, *Del regime patrimoniale della famiglia*, sub Art. 159-230, in *Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca*, a cura di Galgano, I, Bologna, 1998, pag. 475.
- (13) Schlesinger, *op. cit.*, pag. 157.
- (14)Così Maiore, *Gli acquisti di beni immobili per surrogazione*, in *Famiglia, Persone, Successioni*, 2007, pag. 140 .
- (15) Per tutti Genghini, *La volontaria giurisdizione ed il regime patrimoniale della famiglia*, collana Manuali Notarili a cura di Genghini, vol. II, Padova, 2010, pag. 358.
- (16) Cfr. Russo, *op. cit.*, pag. 240; Beccara, *I beni personali*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, III, Milano, 2002, pag. 194; De Paola, *op. cit.*, pag. 580.
- (17) Scarano, *I beni acquistati con il prezzo o con lo scambio di beni personali (art . 179 , lett. f c.c.)*, in Aa. Vv., *La comunione legale*, a cura di Bianca, Milano, 1989, I, pag. 531; in senso contrario Beccara, *op. cit.*, pag. 213; Radice, *I beni personali*, in *Trattato del diritto di famiglia*, diretto da Bonilini e Cattaneo, Torino, 1997, p. 171; per la giurisprudenza, si veda la sopracitata Cass. n. 1556 dell' 8 febbraio 1993 in *Rivista del Notariato*, 1995, pagg. 233 e ss; e anche in *Rass. Dir. Civ*, 1995, pagg. 898 e ss.

- (18) De Paola- Macri, *op. cit.*, pag. 132.
- (19) Schlesinger, *op.cit.*, pag. 396.
- (20) Così Romoli, *Trasferimento di beni personali del coniuge in comunione legale*, in *Notariato*, n. 3, 2005, pag. 313.
- (21) Russo, *op.cit.*, pagg. 144 e ss. ; Cian - Villani, *Comunione dei beni fra coniugi*, in *Appendice al Nuovissimo Digesto It.*, Torino, 1981, pag. 184; Finocchiaro - Finocchiaro, *op.cit.* , pag. 988 .
- (22) Ex *multis*, si vedano le sentenze della Cass, n. 7437 del 18 agosto 1994, in *Nuova Giur. Comm.*, 1995, pag. 551; e la successiva e sopracitata Cass. n. 1556 dell' 8 febbraio 1993 in *Rivista del Notariato*, 1995, pagg. 233 e ss; e anche in *Rass. Dir. Civ*, 1995, pagg. 898 e ss.
- (23) In questo senso vedi Marasco, *op. cit.*, pagg. 241 e ss.
- (24) Cfr. Cass. n. 7437 del 18 agosto 1994, in *Famiglia e diritto*, n.6, 1994, pagg 593 e ss; e anche in *Nuova Giur. Comm.*, 1995, pag. 551.
- (25) Si veda Corsi, *op. cit.*, pagg. 89 e 113; Gabrielli, *Acquisto in proprietà esclusiva dei beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata*, in *Vita Not.*, 1984, pag. 665; Scarano, *op. cit.*, pagg. 538 ss.
- (26) In tal senso vedi Cubeddu, *Comunione legale e beni personali: limiti probatori e dichiarazione di acquisto*, in *Famiglia e diritto*, n.6, 1994, pagg. 600 e ss, nota alla sentenza della Cass. n. 7437 del 18 agosto 1994, sempre in *Famiglia e diritto*, n.6, 1994, pagg 593 e ss.
- (27) Cfr. Cass. Sent .n. 24061 del 25 settembre 2008, in *Vita Not.*, 2009, pagg. 335 e ss.
- (28) Sulla natura giuridica della dichiarazione del coniuge non acquirente ex art. 179 II co. C.c., si vedano, *ex multis*, le sentenze Cass. n. 2688 del 2 giugno 1989, in *Rivista del Notariato*, 1989, pagg. 866 e ss.; Cass. n. 2954 del 27 febbraio 2003 in *Rivista del Notariato*, 2003, pagg. 411 e ss ; Cass. n. 19250 del 24 settembre 2004, in *Fam , Pers., Succ.*, 2007, pagg. 140 e ss.; Cass. n. 6120 del 6 marzo 2008, in *Giust. Civ.*, 2008, pag. 1408 e ss. ; Cass. n. 22755 del 20 ottobre 2009, in *Rivista del Notariato*, n. 6, 2010, pagg. 1560 e ss.
- (29) In tal senso si veda anche la posizione di Scotti, *Acquisto in surrogazione e dichiarazione del coniuge acquirente*, in *Notariato*, n. 6, 2010, pagg. 628 e ss.
- (30) Vedi, in particolare, Cass. n. 7437 del 18 agosto 1994, in *Famiglia e diritto*, n.6, 1994, pagg 593 e ss.
- (31) Si vedano: Cass. n. 2954 del 27 febbraio 2003, in *Rivista del Notariato*, 2003, pagg. 411 e ss; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, cit., secondo cui «la qualità di bene “personale” e la conseguente esclusione della comunione, nel caso preveduto dall'articolo 179, comma 1, lett. f), c.c., non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei coniugi; essendo invece necessario, affinché tale esclusione si verifichi, che l'acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali o mediante la permuta con altri beni personali »; in tal senso vedi anche Genghini, *op. cit*, pag. 399.
- (32) In tal senso si veda Finocchiaro, *Permuta dei beni personali e omessa dichiarazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 179 c.c. Pretesa irrilevanza*, in *Giust. Civ.*, 1993, pagg. 2427 e ss.
- (33) In tal senso vedi Di Martino, *op. cit.*, pagg. 898 e ss.
- (34) L'immagine dei “sacchi patrimoniali” è riportata da Caravaglios, *Rapporti patrimoniali tra coniugi e presunzione muciana*, Napoli, 1991, pagg. 190 ss.
- (35) In passato (vedi per tutte, la sent. n. 1556/93 sopracitata) la Cassazione ha distrutto le due ipotesi, sostenendo la superfluità delle dichiarazioni del coniuge acquirente, come già esposto nel caso di acquisto a mezzo di permuta di bene già personale, stante la certezza della natura personale della provenienza del bene impiegato.
- (36) Per tutte la sopracitata Cass. n. 1556/ 93.

